

SBLOCCO DELLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI DI IMPOSTA 4.0 E R&S

Vengono esaminate le nuove modalità introdotte ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta 4.0 e R&S

Informativa n. 21/2024

Riferimenti normativi Decreto Legge n. 39 del 29/03/2024 pubblicato in GU n. 75 del 29/03/2024
Faq Agenzia delle Entrate del 16/04/2024
Decreto 24/04/2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Avviso GSE del 29/04/2024



Come noto (si veda l'Informativa Unistudio n. 19/2024) il Decreto Legge n. 39 del 29/03/2024 ha introdotto nuovi adempimenti da porre in essere prima di poter utilizzare i crediti di imposta maturati a seguito degli investimenti 4.0 (beni materiali e immateriali 4.0) e in attività di R&S (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica), differenziati a seconda del periodo di "maturazione" di tali crediti. Si analizzano di seguito le varie situazioni.

Investimenti 4.0 (esclusi gli investimenti in R&S) relativi al 2023

Per gli investimenti 4.0 in beni materiali ed immateriali (ma non invece per le spese di R&S) relativi all'anno 2023, i cui crediti di imposta non sono ancora stati fruiti, la compensazione è subordinata alla presentazione di una rendicontazione telematica (ex post) delle spese sostenute, dei crediti maturati e della presunta fruizione negli anni del credito, utilizzando il seguente modello (clicca qui) introdotto dal DM 24/04/2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Con specifico avviso pubblicato sul sito del GSE in data 29/04/2024 è stato precisato che una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf potrà essere compilato in tutte le sue parti.

Ciascun file pdf dovrà essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa singolarmente tramite pec al seguente indirizzo di posta:

transizione4@pec.gse.it.

indicando nell'oggetto:

Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa

Il file pdf non dovrà in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non dovranno quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine bensì solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

La trasmissione del modello costituisce presupposto essenziale per la fruizione dei citati crediti di imposta.

A seguito della presentazione dello stesso è da ritenersi, pertanto, nuovamente operativa la compensazione dei relativi crediti.

Investimenti 4.0 (inclusi gli investimenti in R&S) effettuati tra il 1° Gennaio 2024 e il 29 Marzo 2024

Anche per gli investimenti 4.0 in beni materiali ed immateriali (inclusi anche gli investimenti in R&S), effettuati tra il 1° Gennaio 2024 e il 29 Marzo 2024, la compensazione dei crediti di imposta è subordinata alla presentazione di una rendicontazione telematica (ex post) delle spese sostenute, dei crediti maturati e della presunta fruizione negli anni del credito, utilizzando i seguenti modelli introdotti dal DM 24/04/2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- modello investimenti 4.0 in beni strumentali materiali ed immateriali (clicca qui);
- modello investimenti 4.0 in R&S (clicca qui).

Con specifico avviso pubblicato sul sito del GSE in data 29/04/2024 è stato precisato che una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf potrà essere compilato in tutte le sue parti.

Ciascun file pdf dovrà essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa singolarmente tramite pec al seguente indirizzo di posta:

transizione4@pec.gse.it.

indicando nell'oggetto:

Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa

Il file pdf non dovrà in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non dovranno quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

La trasmissione dei modelli costituisce presupposto essenziale per la fruizione dei citati crediti d'imposta.

A seguito della presentazione dei suddetti modelli è da ritenersi nuovamente operativa la compensazione dei relativi crediti.

Investimenti 4.0 (inclusi gli investimenti in R&S) effettuati a partire dal 30 Marzo 2024

Per gli investimenti 4.0 in beni materiali ed immateriali (inclusi anche gli investimenti in R&S) effettuati a partire dal 30/03/2024, la compensazione dei crediti di imposta è subordinata:

- 1) ad una comunicazione telematica preventiva (prima dell'ordine al fornitore) contenente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare nonché la presunta fruizione negli anni del credito, utilizzando i seguenti modelli introdotti dal DM 24/04/2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
 - modello investimenti 4.0 in beni strumentali materiali ed immateriali (clicca qui);
 - modello investimenti 4.0 in R&S (clicca qui).

Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa singolarmente tramite pec al seguente indirizzo di posta:

transizione4@pec.gse.it.

indicando nell'oggetto:

Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa

Con specifico avviso pubblicato sul sito del GSE in data 29/04/2024 è stato precisato che una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf potrà essere compilato in tutte le sue parti.

Ciascun file pdf dovrà essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Il file pdf non dovrà in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non dovranno quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

- 2) alla presentazione di una rendicontazione telematica (ex post) delle spese sostenute, dei crediti maturati e della presunta fruizione degli anni del credito, utilizzando i predetti modelli introdotti dal DM 24/04/2024, secondo le modalità tecniche sopradescritte.

Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa singolarmente tramite pec al seguente indirizzo di posta:

transizione4@pec.gse.it.

indicando nell'oggetto:

Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa

La trasmissione dei modelli preventivi e consuntivi costituisce presupposto essenziale per la fruizione dei citati crediti di imposta.

L'Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata sul proprio sito il 16/04/2024, ha precisato che per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali, effettuati rispettivamente:

- a) **dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);**
- b) **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);**

se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando quale anno di riferimento l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale.

Esemplificando prendendo a riferimento il caso prospettato al punto b) l'anno di riferimento da indicare nel modello F24 sarà il 2022.

Da questa importante precisazione si desume che tali fattispecie non sono mai state oggetto di blocco nelle compensazioni e che nessuna comunicazione preventiva/consuntiva sarà dovuta per il loro utilizzo.